



Prot. 176974

24 NOV. 2008

Al Comune di Frascati
Piazza Marconi, 3
00044 Frascati (RM)

SCARICATO

Oggetto: Parere in merito alla necessità del parere paesaggistico per l'installazione in zona vincolata di generatori eolici o di impianti solari termici o fotovoltaici. Art. 11 D. Lgs. n. 115/2008 – Comune di Frascati.

Il Comune in oggetto ha chiesto il parere della scrivente Direzione Regionale in merito alla interpretazione dell'art. 11 del D. Lgs. 30.05.2008 n. 115, recante "*Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari*". In particolare, il comma 3 equipara ad interventi di manutenzione ordinaria e, soprattutto, esonera dalla disciplina della DIA di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 gli interventi di installazione di:

- singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a metri. 1,5 e diametro non superiore a 1 metro;
- impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti, aventi la medesima inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché i relativi componenti non modificano la sagoma degli edifici e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.

Infine, conclude il comma 3 che per l'installazione di impianti con tali caratteristiche è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, "*fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192*".



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 09 - Legislativa Contenzioso e Vigilanza

Chiede pertanto il Comune se sia necessario o meno richiedere il parere ambientale per l'installazione in zona vincolata di generatori eolici o impianti solari con le caratteristiche sopra illustrate.

L'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 192/2005 (come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 311/2006) contempla, ai fini della esclusione dall'applicazione del decreto medesimo, *“gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”*.

Considerate le norme richiamate, si può concludere che l'installazione di generatori eolici o impianti solari in zone vincolate, seppure con le caratteristiche di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 115/2008, non possa in alcun modo prescindere dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, pena la vanificazione del fondamentale principio di tutela dei valori paesaggistici che potrebbero essere messi a repentaglio da interventi non sottoposti ad un preventivo esame circa la compatibilità del loro inserimento nel paesaggio circostante.

Si ritiene pertanto che restino assoggettati alla procedura di preventiva autorizzazione paesaggistica tutti i beni culturali di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004, nonché i tutti beni paesaggistici quali contemplati dall'art. 134 lettere a), b) e c) del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, senza esclusione alcuna.

Naturalmente tale parere, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 59/1997, continua a competere, in subdelega, ai Comuni.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Daniele Iacovone

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Dott.ssa Marina Ajello

